Codice A1714A
D.D. 10 novembre 2023, n. 962
Ridefinizione ed approvazione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per la Misura 5 Sottomisura 1 Operazione 2 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico" del PSR 2014-2022, previsti dalla Dirigenziale 532 del 5 agosto 2020, limitatamente ai bandi di cui alla D.G.R. n. 29-3560 del 16 luglio 2021.

ATTO DD 962/A1714A/2023 DEL 10/11/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1714A - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura

OGGETTO: Ridefinizione ed approvazione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per la Misura 5 Sottomisura 1 Operazione 2 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico" del PSR 2014-2022, previsti dalla Dirigenziale 532 del 5 agosto 2020, limitatamente ai bandi di cui alla D.G.R. n. 29-3560 del 16 luglio 2021.

La Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 notificata in data 12 ottobre 2015 dalla Regione Piemonte.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 29-2396 del 9 novembre 2015 ha recepito il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata.

Il PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione a quanto disposto con l'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende la MISURA M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione - OPERAZIONE 5.1.2 Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico.

La Deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2020, n. 7-1473:
• approva in attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e loro s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 2588 del 10 marzo 2020, la "Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure dello sviluppo rurale non connesse alla superficie e agli animali";
• demanda ai Settori responsabili della gestione delle Misure indicate, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per Misura/sottomisura/operazione/azione del PSR 2014- 2020.

La Deliberazione della Giunta Regionale 24 agosto 2021, n. 1 – 3725, recante modifiche al PSR 2014-2022, dispone in particolare l'attivazione dell'azione 3 della MISURA M05 - Ripristino del

potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione - OPERAZIONE 5.1.2 Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico.

Visto il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

Visto la Determinazione Dirigenziale 532 del 5 agosto 2020 "Definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per la Misura 5 Sottomisura 1 Operazione 2 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico" del PSR 2014- 2020".

Rilevato che la predetta Determinazione Dirigenziale 532 del 5 agosto 2020 dispone l'impegno, in capo soggetto al richiedente, di "presentare tutta la documentazione prevista nei termini stabiliti" e che tale impegno è qualificato tra gli "impegni essenziali".

Visto:

- la Determinazione Dirigenziale n. 629 del 27 luglio 2021 "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. MISURA M05, OPERAZIONE 5.1.2 Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico. Reti antigrandine. BANDO n. 4. Istruzioni operative in applicazione alla D.G.R. n. 29-3560 del 16 luglio 2021";

- la Determinazione Dirigenziale n. 926 del 27 ottobre 2021 "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. MISURA M05, OPERAZIONE 5.1.2 Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico. Reti antigrandine. BANDO n. 4. Modifica delle Istruzioni operative adottate con Determinazione Dirigenziale del 27 luglio 2021 n. 629/A1709C/2021";

- la Determinazione Dirigenziale n. 888 del 15 ottobre 2021 " Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. MISURA M05, OPERAZIONE 5.1.2 Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico. Acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina finalizzati a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (gelo) - BANDO n. 1. Istruzioni operative in applicazione alla D.G.R.n. 29-3560 del 16 luglio 2021."

Constatato che la predette Determinazioni Dirigenziali nn. 888 del 15 ottobre 2021 e 926 del 27 ottobre 2021 prevedono che "presentare tutta la documentazione prevista nei termini stabiliti" rientra tra gli impegni accessori e che il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Constatato inoltre che nelle medesime Determinazioni Dirigenziali nn. 888 del 15 ottobre 2021 e 926 del 27 ottobre 2021 è stabilito:
- che l'entità della predetta riduzione del sostegno è definita dalla Determinazione di applicazione del Decreto Ministeriale attuativo del Reg. 640/14, art. 35 ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da A.R.P.E.A.;
- che nel caso in cui invece vengano disattesi gli impegni accessori stabiliti dal bando, saranno applicate riduzioni calcolate in base a gravità, entità e durata secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale emanato in attuazione del Reg. 640/14, art. 35. Le sanzioni e le riduzioni

saranno applicate in conformità con quanto stabilito dalla DGR05/06/2020 n. 7-1473 e dal MANUALE DELLE PROCEDURE CONTROLLI E SANZIONI Misure non SIGC approvato da A.R.P.E.A. (https://www.arpea.piemonte.it/). In caso di violazioni gravi il beneficiario è escluso dal sostegno con conseguente decadenza dalla concessione del contributo e recupero degli importi indebitamente percepiti.

Ritenuto pertanto di ridefinire ed approvare gli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per la Misura 5 Sottomisura 1 Operazione 2 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico" del PSR 2014-2020, previsti dalla Dirigenziale 532 del 5 agosto 2020, limitatamente ai seguenti bandi:

- n. 4/2021 – intervento reti antigrandine – di cui alla D.G.R. n. 29-3560 del 16 luglio 2021 e alle successive Determinazioni Dirigenziali n. 629 del 27 luglio 2021 e n. 926 del 27 ottobre 2021;
- n. 1/2021 – intervento ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina finalizzati a prevenire I danni connessi ad avversità atmosferiche (gelo) – di cui alla D.G.R. n. 29-3560 del 16 luglio 2021 e alla successiva Determinazione Dirigenziale n. 888 del 15 ottobre 2021,

così come indicato all'Allegato A "Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari della Misura 5 Sottomisura 1 Operazione 2 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico" del PSR 2014- 2022" quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Dato atto che la presente determinazione non comporta ulteriori oneri di spesa per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni";
- Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Vista la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. e la legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- Ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente";
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2016, n.1-4046, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale del 14 giugno 2021, n.1-3361;

determina

di ridefinire ed approvare gli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni

per la Misura 5 Sottomisura 1 Operazione 2 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico" del PSR 2014-2022, previsti dalla Dirigenziale 532 del 5 agosto 2020, limitatamente ai seguenti bandi:

- n. 4/2021 – intervento reti antigrandine – di cui alla D.G.R. n. 29-3560 del 16 luglio 2021 e alle successive Determinazioni Dirigenziali n. 629 del 27 luglio 2021 e n. 926 del 27 ottobre 2021;
- n. 1/2021 – intervento ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina finalizzati a prevenire I danni connessi ad avversità atmosferiche (gelo) – di cui alla D.G.R. n. 29-3560 del 16 luglio 2021 e alla successiva Determinazione Dirigenziale n. 888 del 15 ottobre 2021,

così come indicato all'Allegato A "Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari della Misura 5 Sottomisura 1 Operazione 2 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico" del PSR 2014- 2022" quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte" nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1714A - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 2023-11-06Allegato_A_DD2023.doc
Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO A

PSR 2014-2022
della Regione Piemonte

SETTORE INFRASTRUTTURE, TERRITORIO RURALE, CALAMITÀ NATURALI IN AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA.

MISURA M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18).
SOTTOMISURA 5.1 - Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.
OPERAZIONE 5.1.2 Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico.
AZIONE 1 reti antigrandine finalizzate a prevenire i danni connessi ad aversità atmosferiche (grandine)
AZIONE 2 sistemazioni del terreno (muri di sostegno e drenaggi volti alla prevenzione delle frane) finalizzate a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (tempesta, forte pioggia assimilabili a calamità naturali), calamità naturali ed eventi catastrofici di tipo abiotico che provocano gravi turbative dei sistemi di produzione agricola con conseguenti danni economici rilevanti per il settore.
AZIONE 3 acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina finalizzati a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (gelo)

Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari della Misura 5 Sottomisura 1 Operazione 2 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico"

SCHEDA TECNICA

Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari della Misura 5 Sottomisura 1, Operazione 2 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico" del PSR 2014- 2020, AZIONI 1, 2 e 3.

AMBITO DI APPLICAZIONE

In applicazione dell'articolo 24 (Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale) del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 2588 del 10 marzo 2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" nel presente documento vengono definiti i criteri generali per individuare le fattispecie di violazioni dei requisiti e degli impegni assunti per la Misura 5 Sottomisura 1 Operazione 2 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico":
Azione n. 1: reti antigrandine finalizzate a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (grandine);
Azione n. 2: sistemazioni del terreno (muri di sostegno e drenaggi volti alla prevenzione delle frane) finalizzate a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (tempesta, forte pioggia assimilabili a calamità naturali), calamità naturali ed eventi catastrofici di tipo abiotico che provocano gravi turbative dei sistemi di produzione agricola con conseguenti danni economici rilevanti per il settore;
Azione n. 3 acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina finalizzati a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (gelo).

CRITERI DI AMMISSIBILITA' ED ESCLUSIONE

CRITERI AMMISSIBILITA' Operazione 5.1.2 – azione 1, 2 e 3

AZIONE	Descrizione CRITERI DI AMMISSIBILITA'
1, 2 e 3	possesso dei requisiti di agricoltore in attività di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati
1, 2 e 3	iscrizione all'Anagrafe Agricola del Piemonte e aver costituito il fascicolo aziendale come da D.L.gs 173/1998 e D.P.R. 503/1999
1, 2 e 3	Interventi realizzati non prima della presentazione della domanda di sostegno
1, 2 e 3	Punteggio > 10 punti
2	Gli investimenti devono ricadere in aree soggette a frane del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)

CAUSE DI ESCLUSIONE Operazione 5.1.2 – azione 1, 2 e 3 (ICE)

AZIONE	Descrizione CAUSE DI ESCLUSIONE
1 e 3	Interventi di protezione che comprendono frutteti o vigneti non professionali, irrazionali, misti, i prati arborati e le alberature sparse
1, 2 e 3	Non rispetto delle norme previste dagli strumenti paesaggistici, regolamenti di polizia rurale e/o ordinanze vigenti nel comune di realizzazione dell'intervento
1, 2 e 3	Coltura in atto al momento della presentazione della domanda diversa rispetto a quella dichiarata nella domanda di aiuto o nel fascicolo aziendale

ELENCO DEGLI ELEMENTI DI CONTROLLO DEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE

AZIONE	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo
1, 2 e 3	Verifica in base ai dati presenti sul fascicolo aziendale	Informatico	Dopo la presentazione della domanda di sostegno e delle domande di pagamento
1, 2 e 3	Verifica documenti allegati alla domanda con banche dati e dati satellitari	Amministrativo, informatico ed eventuale controllo in loco	Dopo la presentazione della domanda di sostegno e delle domande di pagamento
1, 2 e 3	Verifica in base alla graduatoria	amministrativo	Dopo la presentazione della domanda di sostegno e delle domande di pagamento

BASE GIURIDICA CRITERI DI AMMISSIBILITA' Operazione 5.1.2 – azione 1, 2 e 3

Ai fini e per gli effetti dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea, e dell'art. 13 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 il "*sostegno richiesto è* rifiutato o recuperato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità".
La realizzazione di una condizione di ammissibilità è, cioè, di tipo "sì / no" : o la condizione è soddisfatta o non lo è, fatte salve le cause di forza maggiore o gli eventi eccezionali.

IMPEGNI

Il richiedente sottoscrive e deve rispettare gli impegni per ottenere l'aiuto all'investimento.

L'articolo 35, paragrafo 2 ,del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea prevede che il sostegno richiesto sia rifiutato o revocato integralmente o parzialmente se non sono rispettati gli impegni.

Pertanto gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione e possono essere distinti in essenziali e accessori:

- sono essenziali gli impegni che se non osservati non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
- sono accessori gli impegni che se non osservati consentono di raggiungere l'obiettivo, ma in modo solo parziale.

IMPEGNI ESSENZIALI (IE)

AZIONI	Descrizione impegno essenziale
1, 2 e 3	iniziare le attività e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno
1, 2 e 3	presentare la domanda solo per interventi di prevenzione destinati a colture già in atto
1, 2 e 3	consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi, dei controlli in loco e/o ex post da parte di soggetti incaricati al controllo
1, 2 e 3	mantenere la destinazione agricola e la destinazione d'uso, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati per 10 anni. Conseguenze: decadenza parziale dal sostegno, proporzionale al periodo di impegno non mantenuto rispetto al periodo totale
1, 2 e 3	realizzare gli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate o minime autorizzazioni giustificabili
1, 2 e 3	realizzare gli interventi nei tempi indicati, fatte salve le eventuali proroghe

ELENCO DEGLI ELEMENTI DI CONTROLLO IMPEGNI ESSENZIALI

AZIONE	Descrizione	Modalità di controllo/Tipo di controllo	Momento controllo	inadempienze, violazioni, infrazioni
1, 2 e 3	Verifica documenti allegati alla domanda con banche dati e dati satellitari	Documentale, amministrativo, informatico ed eventuale controllo in loco	Dopo la presentazione della domanda di sostegno e delle domande di pagamento	decadenza totale dal sostegno e restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati
1, 2 e 3	Ispezione	visivo. controllo in loco	Dopo la presentazione della domanda di sostegno e delle domande di pagamento	decadenza totale dal sostegno e restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati
1, 2 e 3	Verifica documenti allegati alla domanda con banche dati e dati satellitari	documentale amministrativo, informatico ed eventuale controllo in loco	Dopo la presentazione della domanda di sostegno e delle domande di pagamento	decadenza totale dal sostegno e restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati

IMPEGNI ACCESSORI

AZIONI	Descrizione impegno accessorio
1, 2 e 3	informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione del Programma
1, 2 e 3	presentare tutta la documentazione prevista nei termini stabiliti.

In base alla normativa stabilita dall'Unione Europea, **l'obbligo di realizzare la comunicazione è a cura del beneficiario**, il quale, durante l'attuazione di un'operazione, informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR nei seguenti modi (ad eccezione di specifiche indicazioni contenute all'interno dei singoli bandi o sulla procedura Sistemapiemonte all'atto di presentazione della domanda):

Per le operazioni con un **contributo pubblico inferiore a 50.000 EURO**, i beneficiari devono fornire sul proprio sito web per uso professionale, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. A tal fine, nella homepage del sito web di riferimento, va applicata un'immagine/banner elemento grafico da creare sulla base del fac simile "immagine/banner web" (disponibile al fondo di questa pagina), e che dovrà rimandare/linkare ad una pagina web dedicata nella quale vanno inserite le informazioni contenute nel fac simile "poster/targa/cartello informativo/pagina web" (disponibile al fondo di questa pagina);

Per tutte le operazioni che beneficiano di un **sostegno pubblico totale superiore a 50.000 EUR e minore di 500.000 EUR**, i beneficiari devono affiggere un poster o una targa informativa (formato minimo A3) contenente informazioni sull'operazione e sul progetto, che evidenzi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Il poster o la terga deve essere costruita come da fac simile "poster/targa/cartello informativo/pagina web" (disponibile al fondo di questa pagina);

ELENCO DEGLI ELEMENTI DI CONTROLLO IMPEGNI ACCESSORI (ECIE)

AZIONE	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	inadempienze, violazioni, infrazioni
1, 2 e 3	Verifica sito internet richiedente, controllo in loco, verifica documentale	Amministrativo, informatico ed eventuale controllo in loco	Dopo delle domande di pagamento	Riduzione dell'importo e decadenza parziale delle domande di pagamento
1, 2 e 3	Controllo in loco, verifica documentale	Amministrativo, informatico ed eventuale controllo in loco	Dopo delle domande di pagamento	Riduzione dell'importo e decadenza parziale delle domande di pagamento

AZIONI CORRETTIVE
Talune inadempienze, specificamente individuate, possono essere regolarizzate dal beneficiario entro il termine ultimo della durata della sospensione dell'applicazione della sanzione.

INADEMPIENZE, VIOLAZIONI, INFRAZIONI PER OGNI IMPEGNO E GRUPPI DI IMPEGNI

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato.

Per gli impegni accessori sopra indicati, i parametri per l'individuazione della gravità della violazione è individuato come segue:

matrice livello di infrazione dell'impegno di informare e pubblicizzare

descrizione elementi di valutazione di violazione dell'impegno accessorio	Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni	
	Gravità	
Violazione obblighi di informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione del Programma	basso	1
Inadempienza per ripetizione violazione obblighi di informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione del Programma	alto	5
	Entità	
contributo pubblico < 50.000,00 pubblicità su sito WEB per uso professionale del beneficiario	basso	1
contributo pubblico ≥ 50.000,00 e <500.000,00 idonea cartellonistica	medio	3
contributo pubblico ≥500.000,00 idonea cartellonistica	alto	5
	Durata	
ritardo < 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento	basso	1
ritardo ≥ 90 e < 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento	medio	3
ritardo ≥ 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento	alto	5

matrice livello di infrazione dell'impegno di presentare tutta la documentazione prevista nei termini stabiliti.

descrizione elementi di valutazione di violazione dell'impegno accessorio	Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni	
	Gravità	
presentare tutta la documentazione prevista nei termini stabiliti.	basso	1

Inadempienza per ripetizione violazione obblighi di presentare tutta la documentazione prevista nei termini stabiliti.	alto	5
	Entità	
contributo pubblico < 50.000,00	basso	1
contributo pubblico ≥ 50.000,00	medio	3
	Durata	
ritardo < 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento	basso	1
ritardo ≥ 30 e < 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento	medio	3
ritardo ≥ 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento	alto	5

Qualora la documentazione sia presentata dopo la data del 30 giugno 2025 la domanda di pagamento decade

la riduzione da applicare all'importo del contributo da erogare è la seguente:

media aritmetica dei valori dei parametri relativi a gravità, entità e durata	**Percentuale di riduzione**
1,00 ≤ e <3,00	3%
3,00 ≤ e <4,00	5%
X ≥ 4,00	10%

Ripetizioni di Inadempienze

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2022 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno di accertamento.

Ripetizioni di un'inadempienza grave

Quando sono accertate infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità=5; entità=5, durata=5), queste vengono considerate come inadempienze gravi quando risultano ripetute nel tempo.

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo.

Ripetizioni di un'inadempienza non grave

In presenza di ripetizioni di un'inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione

False prove e omissioni intenzionali

Analogamente a quanto previsto nel punto precedente per l'inadempienza grave, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere l'aiuto oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, l'aiuto stesso è revocato integralmente e il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

SOSPENSIONE DEL SOSTEGNO E DELLA RIDUZIONE: REALIZZAZIONE DI AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DEL BENEFICIARIO

Nei casi in cui l'inadempienza commessa non pregiudica il raggiungimento della finalità generale dell'operazione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro un periodo definito, l'Organismo pagatore, o suo delegato competente per l'istruttoria, può sospendere il sostegno.

L'articolo 36 del reg. (UE) 640/2014 accetta, infatti, la possibilità che il sostegno venga sospeso prima dell'applicazione della sanzione (riduzione, esclusione) conseguente all'inadempienza a condizione che, nell'arco di tempo accordato (al massimo 3 mesi), il beneficiario dimostri di aver sanato l'inadempienza o rimediato alla situazione con una azione correttiva; in tal caso la sospensione viene annullata e con essa la sanzione (riduzione, esclusione), e il sostegno può essere erogato.

Le inadempienze per le quali si intende applicare la sospensione descritta devono essere individuate in modo puntuale negli atti applicativi di attuazione.

CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI

Ai sensi dell'articolo 64 comma 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013 non sono imposte sanzioni amministrative:

⇒ Se l'inadempienza è dovuta a **cause di forza maggiore e circostanze eccezionali** elencate all'articolo 2 comma 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013; in tal caso non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

⇒ Se l'inadempienza è dovuta a **errori palesi** di cui all'articolo 59, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1306/2013. La correzione di errori palesi deve tener conto del dispositivo dell'articolo 4 del Regolamento (UE) N. 809/2014 "*Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma"*.

È necessario stabilire precisamente le motivazioni, la data del riconoscimento, la persona responsabile e l'esclusione del rischio di frode, redigendo una relazione dei casi riconosciuti.

Si individuano i seguenti concetti generali e condizioni di base:

- può essere segnalato per iscritto da parte del beneficiario;
- l'autorità competente nel riconoscimento dell'errore palese è l'ufficio istruttore;
- spetta in primo luogo al richiedente/beneficiario dimostrare che si tratta di un errore palese e chiederne la correzione;
- l'errore palese non ha un'accezione sistematica: per ogni caso devono essere valutate tutte le informazioni disponibili per arrivare alla convinzione che il richiedente/beneficiario abbia agito in buona fede e che non vi sia negligenza, frode o
- disonestà;
- l'errore palese si può rilevare in primo luogo in sede di controllo amministrativo sulla coerenza dei documenti e delle informazioni a sostegno della domanda (es.: modulo di domanda, documenti allegati, dichiarazioni, ecc.);
- l'accettazione dell'errore prescinde dalle modalità con cui è stato rilevato (manualmente, elettronicamente, visivamente);
- il riconoscimento dell'errore palese comporta la non applicabilità delle sanzioni e delle riduzioni.

⇒ Se l'inadempienza è dovuta a un **errore dell'autorità competente** o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal soggetto cui applicare la sanzione amministrativa.

Ai sensi dell'articolo 63 del Reg. UE 809/2014, nel caso in cui quanto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento superi l'importo accertato dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di

pagamento di oltre il 10%, si applica una sanzione amministrativa all'importo accertato. L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia non si applicano sanzioni se il beneficiario può **dimostrare all'autorità competente, in modo soddisfacente, di non essere responsabile** dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Se l'interessato può dimostrare in modo inoppugnabile all'autorità competente di non essere responsabile dell'inadempienza ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del reg. (UE) 809/2014, in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento (data dell'ordine di riscossione o comunque non oltre i 60 gg. dal termine di pagamento) sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi in questione.
La restituzione non è obbligatoria nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o altra autorità e se l'errore non poteva essere ragionevolmente scoperto dal beneficiario.
Tuttavia, se l'errore riguarda elementi determinanti per il calcolo del pagamento, l'insussistenza dell'obbligo di restituzione di cui al capoverso precedente si applica solo se la decisione del recupero è stata comunicata oltre 12 mesi dalla data del pagamento.

APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale, così come stabilito dall'articolo 3 (Applicazione di sanzioni penali) del Regolamento (UE) n.640/2014).

Per tutto quanto non previsto in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti a carico dei beneficiari delle misure dello sviluppo rurale indicate al punto 1 del presente allegato, si rinvia alla normativa comunitaria vigente in materia di controlli per la programmazione 2014 – 2020, al D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, nonchè alla DGR n. 32-4953 del 2/05/2017 e manuali ARPEA